



15. PROTEZIONE CIVILE



OGGETTO	LEGISLAZIONE	ARTICOLI E OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE	OBBLIGHI PER L'ENTE E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' SVOLTE DALL'ENTE	SCADENZA
Conferimento di funzioni dallo Stato agli Enti Locali	D.Lgs 02/01/2018, n.1 Codice della protezione civile.	<p>Art. 3. Servizio nazionale della protezione civile.</p> <p>Comma 1: fanno parte del Servizio nazionale la autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:</p> <p>a) il Presidente del Consiglio dei Ministri in qualità di autorità nazionale di protezione civile;</p> <p>b) i Presidenti delle Regioni in qualità di autorità territoriali di protezione civile;</p> <p>c) i Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.</p> <p>Art. 4. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.</p> <p>Comma 1: Lo Stato, le Regioni e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i</p>	Conformarsi alla normativa di riferimento	<p>Il Comune di Ferrara ha approvato il Piano Intercomunale di Protezione Civile in data 14/12/2015 (P.G. n° 120672/15).</p> <p>Sul sito Web del Comune sono disponibili per la consultazione i relativi atti ed elaborati.</p> <p>Il Comune di Ferrara ha approvato la 'Procedura di Sistema per la gestione delle emergenze.'</p> <p>Contatti: Arch. Roberto Fantinati – U.O. Attività Settoriale Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro. Tel.: 0532 418708 r.fantinati@comune.fe.it</p>	Aggiornamento periodico





**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
rev maggio 2018

Pag 2/7



15. PROTEZIONE CIVILE



		<p>rispettivi ordinamenti e competenze.</p> <p>Art. 12. Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.</p> <p>Comma 1: lo svolgimento, in ambito comunale delle attività di pianificazione e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.</p> <p>Comma 2: per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni assicurano l'attività di protezione civile nei rispettivi territori e, in particolare, provvedono, con continuità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi; b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari all'espletamento delle relative attività, al fine di assicurare la prontezza operativa e di 			
--	--	--	--	--	--



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
rev maggio 2018

Pag 3/7



15. PROTEZIONE CIVILE



		<p>risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;</p> <p>d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni colpite;</p> <p>e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito di protezione civile e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;</p> <p>f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;</p> <p>g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;</p> <p>h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.</p> <p>Comma 3: l'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali.</p> <p>Comma 4: il Comune approva con deliberazione consiliare il piano di</p>			
--	--	--	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
rev maggio 2018

Pag 4/7



15. PROTEZIONE CIVILE



		<p>protezione civile comunale o di ambito, la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.</p> <p>Comma 5: il Sindaco per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:</p> <p>a) dell'adozione di provvedimenti con tingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità;</p> <p>b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione della popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;</p> <p>c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).</p> <p>Comma 6: quando la calamità naturale o</p>			
--	--	---	--	--	--



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
rev maggio 2018

Pag 5/7



15. PROTEZIONE CIVILE



		<p>l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di propria competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione, a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.</p>			
	<p>L.R. 1/2005 recante 'Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile'</p>	<p>Art. 6, comma 1: I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con</p>	<p>I Comuni provvedono alla predisposizione e all'attuazione dei piani comunali o intercomunali di emergenza.</p>	<p>Cfr <i>supra</i></p>	<p>Cfr <i>supra</i></p>



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
rev maggio 2018

Pag 6/7



15. PROTEZIONE CIVILE



le Comunità montane; b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale; c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b); d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio; e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari; f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°:
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo rev maggio 2018
		Pag 7/7

	 15. PROTEZIONE CIVILE 	
--	--	--

	<p>Art. 17, comma 6: I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale.</p>			
--	--	--	--	--